

to di Claudio, anche la ricostruzione di tale quadro aiuta a cogliere il senso delle fonti epigrafiche – come gli editti e i senatoconsulti –, archeologiche e numismatiche, permettendo di comprenderne la funzione, il significato storico e anche, perché no, l'intrinseca bellezza, sul piano della storia dell'arte.

Un bel libro, dunque, di diritto romano sì, ma anche di archeologia e arte finalizzate all'esegesi giuridica, nel quale la conoscenza, da ciascuno di tali terreni, si riversa, felicemente, sugli altri. [Francesco Lucrezi]

Rossella Laurendi, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio*, Reggio Calabria, 2012.

1. La monografia recentemente dedicata da Rossella Laurendi al principato di Claudio, e particolarmente alle circostanze della sua presa di potere e del riconoscimento legale dell'*adventus*, affronta alcune questioni di rilevante interesse, inerenti alla *vexata quaestio* della natura giuridica del principato romano e ai profili costituzionali del potere del *princeps*, offrendo sollecitazioni e spunti di riflessione che vanno al di là dello specifico oggetto tematico e temporale della ricerca.

Nel primo capitolo (*Adventus Claudii*, pp. 9-23), l'autrice passa in rassegna lo stato delle fonti letterarie antiche a nostra disposizione e del dibattito dottrinale su di esse intrecciatosi, relativo non solo alle vicende che portarono all'ascesa al trono dell'imperatore (primo principe, com'è noto, a non essere stato adottato all'interno della *gens Iulia*), ma a tutto il complesso problema dei significati legali, mistici e soteriologici del *dies imperii*: quel *dies a quo* del potere del singolo imperatore a cui era affidata, evidentemente, non solo una funzione meramente cronologica e formalistica (una sorta di 'inizio governo'), ma soprattutto il delicato e controverso compito di annunciare alle genti non solo chi fosse il nuovo sovrano, ma

soprattutto perché il suo potere avesse inizio quel determinato giorno, e non un altro.

Cos'è accaduto, quel giorno? Chi ha scelto il nome del nuovo imperatore, chi gli ha attribuito il potere? Ed era autorizzato, l'organo che ha proceduto al conferimento, ad effettuare tale attribuzione? Una questione, com'è evidente, di importanza essenziale ai fini di una valutazione reale dell'ambigua natura del principato, perennemente in bilico, come si sa, tra 'sostanza' monarchica e 'forma' repubblicana, costantemente sottoposto ai mutevoli rapporti di forza tra i diversi soggetti attivi sul proscenio della lotta politica, variamente desiderosi di arrogarsi il potere di scegliere il nuovo principe, e quindi il riconosciuto ruolo di 'fonte' del comando¹.

Il secondo capitolo (*La qualificazione costituzionale dell'investitura di Claudio*, pp. 25-50) tratta la specifica questione della vicenda della presa di potere di Claudio – che fu acclamato imperatore dalle milizie, nei *castra praetoria*, il 24 gennaio del 41 – e della scelta, da parte del principe e del suo entourage, di assumere tale data come *exordium principatus*, riconoscendo così ufficialmente il dato di fatto di un potere imperiale scaturito dalla forza dell'esercito. Una novità indubbiamente di

¹ Sul punto, rinvio a due mie ormai lontane monografie: *Leges super principem*. *La 'monarchia costituzionale' del principato*, Napoli, 1982, 119 ss., e *Aspetti giuridici del principato di Vespasiano*, Napoli, 1995, 67 ss.

per l'eleganza della veste grafica, la ricchezza dell'apparato iconografico e l'eccellente qualità delle decine e decine di immagini che corredano il testo, a volte (come per le fonti numismatiche ed epigrafiche) presentate come specifico oggetto di analisi storico-giuridica, altre volte (cammei, statue, busti, pavimenti, acqueforti e dipinti moderni) offerti a scopo di illustrazione, ma comunque sempre utili a far entrare il lettore nello spirito del tempo. Una ricchezza ed eleganza che non solo rendono il libro di piacevole lettura, ma, in ragione dello specifico tema della ricerca – che riguarda anche, principalmente, l'uso politico della propaganda, l'immagine e la rappresentazione del potere imperiale, la sua natura 'giuridico-costituzionale' – permettono un diretto confronto con l'ambiguo, controverso problema del rapporto tra forma e sostanza della sovranità, nonché con l'uso dei molteplici strumenti di comunicazione e di persuasione di massa nel mondo antico.

Con i suoi commenti alle immagini presentate, la Laurendi offre un prodotto esemplare di utilizzazione, sul piano della ricerca giuridica, delle fonti numismatiche ed epigrafiche, che assurgono, nelle pagine della monografia, al livello di strumenti essenziali di interpretazione e ricostruzione della storia del 'diritto costituzionale' romano, non solo in funzione 'ausiliaria' e 'suppletiva' rispetto alle più conosciute fonti letterarie. E, d'altra parte, se le monete e le epigrafi aiutano a ricostruire il quadro costituzionale del principa-

ne agli *Acta Fratrum Arvalium*) vengono prese in considerazione alla luce di un'attenta considerazione delle eventuali intenzioni apologetiche, e delle caratteristiche peculiari della loro narrazione, ma anche le ricostruzioni degli storiografi del Novecento (da Barbagallo a Charlesworth, da De Francisci alla Levick, da Wiedemann a Syme) sono non soltanto 'utilizzate' come fonte di conoscenza, ma anche commentate nelle loro impostazioni, metodologie, orizzonti di ricerca, considerati all'interno della concreta realtà del loro ambiente e del loro tempo.

Un lavoro attento ed equilibrato, che arriva a dare alla monografia, a volte, anche la veste di un documentato saggio di storia della storiografia, per cui la ricostruzione ed rappresentazione del diritto pubblico romano, cui l'autrice giunge, pur fondandosi solo sulle fonti antiche, tiene conto criticamente delle interpretazioni datene dalla dottrina moderna. Se un appunto si può fare, su questo piano, alla giovane studiosa, è quello di indulgere un po' troppo in citazioni letterali dei vari autori, che possono apparire, talvolta, non strettamente indispensabili ai fini del discorso. Ma è da riconoscere che è anche attraverso tali citazioni che il lettore è messo in grado di confrontarsi direttamente col preciso pensiero degli autori, ponendone a confronto le diverse interpretazioni e conclusioni.

Un elogio particolare va rivolto all'autrice – ma anche, occorre dire, all'Editore – soprattutto

grande importanza politica e costituzionale, dal momento che – attraverso un'evidente umiliazione del Senato e dei comizi, inequivocabilmente privati di ogni potere di investitura effettiva, e relegati a un mero compito di ratifica *ex post* (il significato tecnico-giuridico dell'*homológhean* di Cass. Dio 60.4 non sfugge all'autrice a p. 73 s.) – pareva infliggere un colpo apparentemente mortale agli equilibri repubblicani dell'impero, inaugurando la serie dei *dies imperii* militari², con l'esercito non più custode della legittimità istituzionale, ma arbitro e 'creatore' della stessa.

Nel terzo capitolo (*Imper[ium] recept[um]*, pp. 51-78), quello forse di maggiore originalità e interesse, l'autrice prende in esame le circostanze dell'*adventus* di Claudio alla luce delle testimonianze numismatiche del tempo, e segnatamente di diverse monete, coniate in occasione della presa di potere del principe, alle quali fu affidato l'importante compito pubblicitario e propagandistico non solo di annunciare al mondo l'avvenuta presa di potere del nuovo imperatore, ma anche di rivelare ufficialmente quale fosse da considerarsi la fonte del nuovo potere, e quindi la sua legittimazione. Attraverso un'attenta esegesi e interpretazione delle legende monetali – per esempio, "*imper-recept*", da sciogliersi in *imper(ator) recept(us)* o *imper(ium) recept(um)*, "*praetor-recept*" = *praetor(iani) recept(i)* o *praetor(ianus) recept(us)*, o *prae-*

² 'Leges', cit., 119ss.; Aspetti, cit., 67ss.

tor(ianis) recept(is) ecc. – e delle figure – l'imperatore, un pretoriano, la dea Roma, i *castra praetoria* – coniate sulle monete, e un approfondito confronto con la dottrina precedente sul tema, la Laurendi svela e illustra quello che le sembra giustamente essere un motivo ricorrente della monetazione del tempo, ossia il messaggio politico e costituzionale che «Claudio sia stato ricevuto come imperatore nel pretorio, o che nel pretorio gli sia stato conferito l'*imperium*»³: la circostanza che l'imperatore sia divenuto tale per volontà dei pretoriani è un fatto che «viene riconosciuto senza infingimenti, con una iniziativa assolutamente nuova, unica nelle emissioni monetarie di tutto il periodo imperiale»⁴.

Si prende atto che il principe deve il suo potere ai pretoriani, e ormai «il vero rappresentante del popolo è l'esercito, che è il popolo in armi, e la *crème* dell'esercito è il corpo scelto della guardia pretoria»⁵. Le coniazioni degli anni immediatamente successivi alla presa di potere, con la loro esplicita rievocazione del *dies imperii* militare, sembrano rappresentare un formale riconoscimento del valore costituzionale attribuito all'acclamazione dei pretoriani, e una legittimazione retroattiva di un atto di forza militare.

Il quarto capitolo (*La 'respublica' fra 'demokratia' e 'aristokratia'*, pp. 79-91) contiene una serie di ri-

³ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 67 s.

⁴ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 69.

⁵ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 71.

anzitutto per alcune originali idee ed osservazioni critiche, in materia giuridico-costituzionale, del tutto nuove e per questo sopra indicate.

I riferimenti alla dottrina moderna appaiono esaurienti, puntuali ed equilibrati, e va segnalato come speciale motivo di pregio il fatto che l'autrice collochi le espressioni di pensiero degli studiosi presi in considerazione nel loro specifico contesto culturale, sottraendole a quella sorta di 'limbo' astratto e atemporale in cui paiono spesso confinate, per essere di volta in volta raccolte, a seconda delle esigenze, come citazioni da inserire in un esame critico volto alla ricostruzione degli istituti, delle forme e delle concezioni del 'diritto costituzionale' del primo principato.

L'autrice, da questo punto di vista, mostra sensibilità storica e giuridica non solo nell'approccio con le fonti antiche (correttamente collocate nella loro cornice ideologica e nel loro contesto spazio-temporale), ma anche con le pagine della dottrina moderna, anch'esse trattate – come, in effetti, dovrebbe sempre accadere – alla stregua di 'fonti' di conoscenza storica, e quindi da sottoporre al doveroso filtro del vaglio critico, della contestualizzazione, dell'indagine sull'origine delle informazioni (le 'fonti delle fonti') ecc.²².

Vediamo, così, che non solo le rappresentazioni degli autori e dei documenti antichi (da Flavio Giuseppe a Svetonio, da Tacito a Cassio Dio-

²² Cfr., sul punto, la mia *Recensione ad A. MOZZILLO, Varius multiplex multiformis*, in *Panorami*, III, 1991, 300ss.

stesso documento), in realtà, non fu mai attribuito, né a Vespasiano, né a Claudio, né ad altri¹⁹.

Ma, per quel che riguarda la mia ostinata lotta contro la *Lex de imperio*, devo dire che la stessa pregevole monografia della Laurendi pare offrire, sia pur non volutamente, una nuova freccia al mio arco: sull'*adventus* di Claudio la documentazione – letteraria, epigrafica e numismatica – puntualmente passata in rassegna dall'autrice, è ricca e minuziosa: se ci fosse stato qualcosa di lontanamente simile, sul piano della formale attribuzione dei poteri, a quello che sarebbe poi accaduto con Vespasiano, ce ne sarebbe arrivata, certamente, notizia. Non è vero che «per lo meno da Caligola .., ma probabilmente già da Tiberio, una *lex rogata* votata dai comizi recepiva in un solo atto normativo di attribuzione dei poteri al principe il *senatusconsultum* di conferimento dell'*imperium* all'imperatore ed il ben distinto *plebiscitum* di assegnazione della *tribunicia potestas*»²⁰. Siffatta *lex rogata* non è mai stata emanata, se non, un'unica volta, nel 70²¹; se ci fosse stata anche per Claudio, lo sapremmo sicuramente.

5. Nel complesso, il lavoro della Laurendi si lascia apprezzare da molteplici punti di vista, e

¹⁹ 'Leges', cit., 156ss., *Al di sopra*, cit., 683ss.; *Il mito*, cit., 157ss.

²⁰ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 71.

²¹ 'Leges', cit., 143ss.; *Aspetti*, cit., 89ss.; *Il mito*, cit., 157ss.; *Al di sopra*, cit., 683ss.

flessioni – svolte alla luce delle fonti letterarie e, di nuovo, numismatiche, oltre che della moderna dottrina – sull'ambigua natura giuridica del principato nel primo secolo, a partire da Augusto, sul precario equilibrio tra legalità repubblicana e autocrazia imperiale e sul mutevole confronto tra i molteplici soggetti (sanato, comizi, esercito ...) variamente interessati a piegare, in un senso o nell'altro, la natura e la vocazione dell'impero.

Nel quinto capitolo (*Conquiste e integrazione dell'impero*, pp. 93-116), infine, l'autrice passa in rassegna le testimonianze storico-letterarie, epigrafiche e numismatiche dedicate alle campagne militari di Claudio, cercando di comprendere, alla luce delle stesse, quali potessero esserne state le effettive motivazioni, per poi affrontare la questione dell'atteggiamento assunto dal principe di fronte al problema della concessione della cittadinanza ad alcune categorie di provinciali, valutando le possibili ragioni delle sue posizioni, improntate ad apertura e ad ecumenismo, e confrontandole con i sottaciuti precedenti di Cesare, con la politica restrittiva di Augusto, e poi con quella di nuovo ben più larga di Adriano.

Chiudono il libro una pregevole appendice di *Tavole* con riproduzioni di statue, epigrafi, cammei, affreschi ed edizioni relativi al principato di Claudio (pp. 114-128), un ragguaglio bibliografico (pp. 129-146) e gli indici (delle fonti [pp. 147-149], dei termini giuridici [pp. 150-151], dei nomi

geografici, topografici e di popoli [p. 154] e degli autori moderni [pp. 155-158]).

2. Per quanto riguarda le opinioni personali formulate dalla studiosa, su questioni che vedono notevoli divaricazioni all'interno della dottrina, alcune, in particolare, appaiono decisamente condivisibili per le osservazioni formulate a sostegno con intelligenza critica: per esempio, laddove, a proposito della promozione del culto imperiale nell'età augustea, la Laurendi (p. 13) afferma che si sarebbe trattato di un fenomeno sostanzialmente spontaneo – maturato principalmente nella *pars Orientis*, nell'*humus* ideologico di culture abitate, da sempre, a interpretare il potere terreno in senso divinizzante e soteriologico, e che ora penetravano, come non era mai successo prima, in Occidente – che Augusto, certo, non avrebbe ostacolato, ma neanche apertamente promosso. Ciò è sicuramente vero, ed è stato detto in molteplici occasioni⁶, ma non appare superfluo che venga ribadito anche con nuovi argomenti, dal momento che ancor oggi circolano diverse ricostruzioni dei processi di 'misticizzazione' del principe, in età augustea, in chiave di accorta e preor-

⁶ Per limitarmi alle mie osservazioni in materia, cfr., per es.: 'Leges', cit., 25ss.; *Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1996, passim; *Recensione a* O. BUCCI, *Le provincie orientali dell'Impero Romano*, in *Index*, XXVIII, 2000, 239ss.; F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli, 2012, 207 ss.

tralaticio di complessiva investitura imperiale; ma il punto non è questo.

È vero che l'epigrafe *CIL*. 6.1.930 (la cui infelicissima denominazione come *Lex de imperio Vespasiani* ha generato enormi danni storiografici), nel menzionare i poteri, rievocati dalla Laurendi, che sarebbero stati attribuiti a Vespasiano, fa specifico riferimento al fatto che alcuni di essi sarebbero già stati esercitati, precedentemente, dagli imperatori Augusto, Tiberio e Claudio (segnatamente: il potere di *foedus facere, senatus habere e commendare*), e che la facoltà di *proferre fines pomerii* sarebbe stata già esercitata da Claudio (che effettivamente ne fece uso, nel 49). Ma – a parte il fatto che, riguardo al potere di *commendatio*, non è citato alcun precedente – nulla lascia pensare, in alcun modo, che l'epigrafe facesse riferimento a una formale attribuzione di tali facoltà ai precedenti imperatori, attraverso un atto formale del senato, in occasione dell'incoronazione. Quanto, infine, all'enorme e indistinta facoltà di fare tutto ciò che l'imperatore ritenesse utile, nelle cose umane e divine (ossia la famosa e controversa 6° clausola, cd. 'clausola discrezionale'), ossia al presunto conferimento all'imperatore di una sorta di assoluta onnipotenza, è del tutto evidente che il valore di tale parte dell'epigrafe è esclusivamente di tipo retorico e propagandistico, e che siffatto 'ultrapotere' (subito rinnegato, fra l'altro, dalla successiva clausola 7°, nonché dall'insieme dello

Naturalmente, si possono avanzare ipotesi diverse, ma non ritengo di poter concordare con l'autrice, laddove ella ritiene che, scrivendo *tà loi-pà*, Dione volesse fare riferimento ad «attribuzioni 'minori' del *princeps*», quali il diritto di dichiarare guerra e concludere la pace, quello di stipulare *foedera*, il *ius agendi cum senatu*, la *commendatio* dei candidati alle magistrature, il potere di allargare il *pomerium*, oltre alla «discrezionale e generale facoltà d'intervento nelle *res divinae, humanae, publicae privataeque* quando vi ravvisasse l'interesse della *res publica*»¹⁷; poteri e prerogative che sarebbero attestati (oltre che da Dione 53.32.5, 54.3.3), anche dalla c.d. *Lex de imperio Vespasiani*. Non pretendo (anche se, certo, ne sarei lusingato) di avere vinto la mia piccola, lunga battaglia personale volta a smantellare quello che ho definito il 'mito' della *Lex de imperio Vespasiani* (a mio avviso, pura e semplice invenzione della dottrina moderna, che avrebbe trasformato il testo dell'epigrafe *C.I.L.*, relativa al solo imperatore Vespasiano, e circoscritta esclusivamente alle eccezionali circostanze storiche e giuridiche del suo *adventus*, in una sorta di 'Magna Charta' dell'intero principato¹⁸), e a dimostrare l'assoluta inesistenza di un documento

¹⁷ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 46.

¹⁸ 'Leges', cit., 143ss.; *Aspetti*, cit., 89ss.; *Al di sopra e al di sotto delle leggi*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, I, Napoli, 1984, 683ss.; *Il mito della 'Lex de imperio Vespasiani'*, in *Acta Flaviania*, I, Roma, 2010, 157ss.

dinata 'propaganda' imperiale, ubbidiente a una sorta di precisa e occulta 'regia' centrale (che, in realtà, mai ci fu, né avrebbe potuto esserci).

Degne di attenzione anche le pagine in cui la Laurendi cerca di ricostruire, alla luce delle fonti – dal tenore in parte contrastante – come possano essere effettivamente andati i fatti in quella concitata giornata del 24 gennaio 41 (nella quale Claudio, subito dopo l'assassinio del nipote, Caligola, si sarebbe nascosto, nel timore di essere anche lui ucciso, per essere poi scoperto nel suo rifugio, pavido e tremebondo, dai pretoriani, che lo avrebbero inopinatamente acclamato *princeps*) e, in particolare, di capire che tipo di investitura i pretoriani avrebbero elargito al nuovo imperatore.

Le parole di Svetonio [*Claud.* 14], secondo cui i soldati avrebbero concesso il "*ius arbitriumque omnium rerum*", e di Cassio Dione [60.1], che usa l'espressione "*pān tò krátos*", "tutto il potere", hanno fatto pensare che, per la prima volta, quello del principe possa essere stato considerato come un potere unico, unitario, tanto che Courtney Edward Stevens, in una conversazione privata, mai pubblicata, ma ripresa da Barbara Levick in uno scritto del 1990, sarebbe arrivato a definire Claudio «il primo imperatore romano», proprio in quanto con lui, per la prima volta, quella di imperatore sarebbe stata vista e considerata come un'unica carica, e non una somma di poteri disgiunti (*imperium proconsulare, tribunicia potestas*, ma-

gistrature, Pontificato ecc.). Un'osservazione interessante (anche se, certamente, più sul piano della suggestione e dello stimolo alla riflessione che su quello dell'effettiva ricostruzione costituzionale), che la Levick («The Principate was now a single *officium*»⁷), e poi la Laurendi⁸, hanno avuto il merito di raccogliere e trasmettere. «Caligola – nota ancora l'autrice – per primo adottò quella titolatura imperiale che era stata del primo principe e che divenne poi canonica: *Imperator Caesar Augustus*»; inoltre per Claudio, non essendo egli stato adottato da nessuno dei predecessori, l'assunzione dell'appellativo di *Caesar* fu «emblematica della riconosciuta funzione che quel *nomen* aveva ormai acquisito nella gestione del potere imperiale. Egli fu il primo dei Cesari che così si chiamarono per deliberata scelta politica, non per trasmissione del *nomen ex adoptione*»⁹. Annotazioni certamente esatte ed originali, meritevoli di considerazione per comprendere gli aspetti giuridico-formali non meno che sostanziali nel graduale consolidamento del potere imperiale in senso autocratico.

3. Importante anche la sottolineatura dell'importanza del riconoscimento del ruolo svolto dai pretoriani nell'acclamazione del principe, che

⁷ B. LEVICK, *Claudius*, New Haven-London 1990, 41 (in R. LAURENDI, *Profili*, cit., 39).

⁸ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 38 s., 90 s.

⁹ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 91.

zionali», e ciò rende l'errore (non certo l'unico, da parte dello storico) ancora più evidente (ancorché scusabile, in parte, in considerazione della prevalenza, nella pagina in questione, della drammatizzazione narrativa rispetto alla precisione nei riferimenti al quadro istituzionale).

L'autrice si chiede, però, quali sarebbero stati *tà loipà*, «le cose rimanenti» (espressione che richiama il tacitano *cuncta legum et magistratuum munia in se trahens*¹⁵, riferito allo stesso Claudio, e *cuncta composita* e *cuncta solita*, adoperate per indicare, genericamente, l'insieme delle onorificenze imperiali che sarebbero state elargite dal senato, rispettivamente, prima a Vitellio e poi a Vespasiano¹⁶). Naturalmente, non è dato sapere a cosa facesse specifico riferimento Dione con l'espressione *tà loipà* (e Tacito con *cuncta legum et magistratuum munia* e *cuncta composita* o *solita*), e non è detto che i due storici, con le loro parole, intendessero indicare specifici poteri legali, potendo ben darsi che il riferimento fosse piuttosto a semplici segni esteriori del potere (paludamenti, abiti, insegne), probabilmente consegnati insieme al titolo di *Pontifex Maximus* (che racchiudeva in sé quello che era considerato il più esplicito significato sacrale e augurale del potere del principe, certamente attribuito dal senato e la cui importanza, dal punto di vista simbolico, non doveva essere inferiore allo stesso *imperium proconsulare maius et infinitum*).

¹⁵ *Ann.* 11.5.1

¹⁶ *Hist.* 2.55.2, 4.3: cfr. 'Leges', cit., 126s.

in gioco i consoli, i quali *kaì tà loipà hosa es tèn autarchían autoû hékonta ên autô epsefísanto*, «gli votarono le cose rimanenti che riguardavano il suo principato». Giustamente l'autrice sottolinea il fatto che Dione, contrariamente a quanto erroneamente riferito da parte della dottrina, non afferma che a conferire *tà loipà* sarebbero stati il Senato e i comizi, ma i consoli, i quali, però, non avrebbero avuto alcun legittimo potere in tale senso, per cui la frase dovrebbe intendersi come una espressione 'sintetica', nel senso che «Dione avrebbe scritto che i consoli “ratificarono” e “votarono” per volere in realtà dire “fecero ratificare” e “fecero votare”, “convocando allo scopo gli organi assembleari ... competenti, cioè sia il senato sia i *comitia tributa*¹³, in base al loro *ius agendi cum patribus e cum plebes*»¹⁴.

L'annotazione della Laurendi, oltreché formulata per la prima volta nella dottrina, è senz'altro esatta, in quanto è evidente che i consoli non potevano conferire alcunché. Tuttavia, penso che potremmo, semplicemente, essere in presenza, più che di un'espressione 'sintetica', di un vero e proprio errore da parte dello storico. «Dione ... – nota l'autrice – del senato romano era anche membro, e ben conosceva tali meccanismi istitu-

¹³ Più precisamente, andrebbe specificato che si trattava dei cd. *comitia tribunicia*, ossia i *concilia plebis tributa* convocato con la specifica funzione di attribuire la *tribunicia protestas*: cfr. 'Leges', cit., 132 ss.

¹⁴ R. LAURENDI, *Profili*, cit., 47.

rappresenta, indubbiamente – come l'autrice innovativamente sostiene – una forma di legittimazione di quello che, dal punto di vista della legalità repubblicana, rappresentava una forma di 'colpo di stato', e che viene invece ricondotto nell'alveo della legittimità attraverso la forza della propaganda imperiale.

Claudio si trovò di fronte all'alternativa fra nascondere l'origine violenta del suo potere, o rivendicarla apertamente, attraverso il *dies imperii* militare. Scelse la seconda strada, promuovendo l'esercito a ruolo di protagonista nella determinazione delle sorti dell'impero, introducendo una novità che avrebbe spianato la strada alle successive prese di potere da parte di Nerone e poi Vespasiano¹⁰. Non era la prima volta che i pretoriani facevano pesare la loro forza nella scelta del principe: era accaduto già con Caligola, ma l'esplicita pubblicizzazione di tale ruolo, contro le prerogative del senato e dei comizi, rappresenta indubbiamente una novità, che l'autrice fa bene a evidenziare.

Da segnalare, in particolare, come, su questo punto, utilizzi con grande originalità (p. 30 ss.) la testimonianza di Flavio Giuseppe (*ant.* 19.227), che è la sola fonte a recepire un perduto autore di parte claudia, testimone e forse protagonista degli avvenimenti, per il quale la rapace avidità del senato aveva destituito quell'organo repubblicano

¹⁰ 'Leges', cit., 122 ss.

della legittimità costituzionale, facendo sì che il principe apparisse all'opinione pubblica di militari, equestri e plebei come una garanzia ed un baluardo (anzi un morso per la bocca vorace: *epistómisma*) contro le malversazioni senatorie a danno della società e dello Stato. Questa rivendicazione di una nuova concezione di legittimità e di 'sovranità popolare' dei contemporanei, finora non osservata in dottrina, mette in discussione – a quanto ne sappiamo per la prima volta – la tradizionale concezione senatoria della *respublica*, alla quale, sotto l'aspetto ideologico e formale, lo stesso Augusto, dopo le idi di marzo, aveva ritenuto non salutare opporsi.

Mi sembra però che non vada differenziata la scelta di Claudio da quella, successiva, di Vespasiano (il quale, com'è noto, scelse anch'egli di celebrare come proprio *dies imperii* la data della sua acclamazione da parte delle truppe (nel suo caso, il 1° luglio del 69, da parte delle legioni di Alessandria d'Egitto)¹¹. Secondo l'autrice, «che Vespasiano considerasse *dies imperii* quello legato al riconoscimento dell'esercito non costituisce ... una sorta di sanatoria retroattiva, quasi che quel conferimento fosse stato 'illegale' o 'incostituzionale'», come sarebbe invece accaduto nel caso di Claudio, che avrebbe fatto uso della monetazione proprio per sottolineare questa legittimazione retroattiva dell'atto di forza dei pretoriani.

¹¹ 'Leges', cit., 119ss.; Aspetti, cit., 67ss.

Francamente, al di là della diversità delle circostanze, non vedo una differenza sostanziale tra le due vicende, in quanto entrambi gli imperatori vollero evidentemente, per motivi politici, dare pubblica visibilità all'azione svolta dall'esercito, e ricondurne l'operato nell'alveo della legalità imperiale. Gli strumenti adoperati furono diversi, come differente fu il quadro storico, ma il significato dell'operazione, sul piano costituzionale, fu sostanzialmente lo stesso. Claudio aveva segnato un precedente, che tornò utile, un trentennio dopo, al principe flavio.

Le riflessioni sulle ragioni delle campagne militari, poi, appaiono plausibili e ben argomentate; anche se, forse, asserire che la conquista della Britannia sarebbe stata decisa anzitutto «per motivi di politica interna»¹², può apparire, da una parte, ovvio (quale guerra di conquista non risponde a esigenze di politica interna?), e, dall'altra, improprio: l'impero romano era il governo del mondo, la sua tendenza espansionistica e universalistica era qualcosa di più di un 'motivo di politica interna', era la sua stessa ragion d'essere.

4. Un punto particolarmente interessante dell'analisi della Laurendi riguarda l'interpretazione dell'espressione di Cassio Dione (60.1.4), secondo cui, dopo che i soldati ebbero attribuito a Claudio *pân tò krátos*, «tutto il potere», entrarono

¹² R. LAURENDI, *Profili*, cit., 96.